

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1490

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

di concerto col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 2002

Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 2002,
n. 107, recante disposizioni urgenti in materia di accesso
alle professioni

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge prevede che i possessori dei titoli conseguiti nell'ambito dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria, attuata con regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, di seguito denominato «decreto ministeriale n. 509 del 1999», svolgano le prove degli esami di Stato per la sessione del 25 giugno 2002, nelle forme e con le modalità stabilite dalle norme previgenti al regolamento recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, per le professioni da quest'ultimo regolamentate; in attuazione della delega conferita con l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, infatti, il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, in coerenza con i nuovi titoli introdotti dal decreto ministeriale n. 509 del 1999 e dai decreti attuativi, detta tra l'altro nuove norme sugli esami di Stato: tali norme dovrebbero applicarsi sia ai possessori dei nuovi titoli istituiti con la riforma universitaria, sia ai possessori dei titoli conseguiti nell'ambito del previgente ordinamento per gli esami di Stato indetti con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 12 marzo 2002 - per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo -. Appare, invece, necessario garantire la possibilità, a coloro che hanno rice-

vuto una formazione orientata al superamento di prove d'esame regolate dall'ordinamento previgente al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, di partecipare a quelle stesse prove. In particolare, la disciplina degli esami di Stato, prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, era prevista: dal regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, di cui al decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957; dal regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 158; dal regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale, di cui al decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155; dal regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980; dal regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 981, e dal regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1992, n. 240. L'urgenza della norma deriva dall'imminenza dei prossimi esami di Stato che si terranno nel mese di giugno.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 prevede, inoltre, all'articolo 5, comma 2, l'esenzione da una delle prove scritte per coloro che sostengono gli esami di Stato per l'accesso alla sezione A del-

l'albo proveniendo dalla sezione B dell'albo stesso, mentre le singole prove da cui gli iscritti sono esonerati vengono individuate per ciascuna professione nel Titolo II del regolamento. Peraltro, per la professione di assistente sociale, l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 non prevede quale sia la prova da cui sono esonerati coloro che provengono dalla sezione B. Posto che gli assistenti sociali già appartenenti all'albo prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 sono stati iscritti ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del citato decreto nella sezione B dell'albo, è necessario sin dalla prossima sessione di esami di Stato garantire a coloro che intendano sostenere le prove per l'accesso alla sezione A l'esonero da una delle prove scritte secondo quanto già previsto per tutte le altre professioni regolamentate. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge prevede pertanto che, limitatamente all'anno in corso, coloro i quali provengono dalla sezione B dell'albo degli assistenti sociali sono esonerati per gli esami di Stato per l'accesso alla sezione A dell'albo stesso dalla seconda prova scritta prevista dall'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001.

Anche l'urgenza di tale norma deriva dall'imminenza dei prossimi esami di Stato.

L'articolo 4 del regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, prevede per l'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali una prova di cinquanta quesiti a risposta multipla estratti da un archivio di almeno cinquantamila quesiti predisposti da un'apposita commissione di esperti; l'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto prevede in sede di prima applicazione una procedura semplificata. La disposizione contenuta nell'articolo 2 del decreto-legge estende la procedura prevista in via transitoria, dal-

l'articolo 9, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, per l'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali, all'anno accademico 2002-2003. Tale proroga si rende necessaria posto che è in atto un generale ripensamento sulla struttura delle scuole e l'articolazione dei relativi percorsi formativi, anche in relazione al valore legale dei diplomi da esse rilasciati; in particolare, per quel che riguarda le prove d'accesso alle scuole, si sta valutando l'effettiva idoneità dei *quiz* a selezionare i candidati più preparati e più portati per l'esercizio delle professioni legali, considerando la possibilità di introdurre un sistema di selezione alternativo. La proroga è altresì urgente considerato che le prossime prove selettive per l'accesso alle scuole si devono tenere entro il mese di novembre 2002.

In attuazione della delega conferita con l'articolo 1, comma 18, della citata legge n. 4 del 1999, il più volte citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, prevede l'istituzione negli albi professionali degli ordini regolamentati di due sezioni A e B, riservate, rispettivamente, ai laureati specialistici ed ai laureati e, in coerenza con i nuovi titoli introdotti dal decreto ministeriale n. 509 del 1999 e dai decreti attuativi, detta nuove norme sugli esami di Stato. Le professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale non sono state però ancora regolamentate, poichè è allo studio del Governo una riforma delle professioni economico-contabili. In attesa del riordino di tali professioni si pone però la necessità di consentire uno sbocco immediato ai possessori dei nuovi titoli nelle materie economiche; non essendo stati riorganizzati i relativi albi, in coerenza con la riforma universitaria ed in attesa del riordino delle predette professioni, si deve consentire con urgenza ai possessori dei predetti titoli l'iscrizione nel registro dei praticanti sia dell'ordine dei dottori commercialisti sia di quello dei ragionieri e periti commerciali (ar-

articolo 3, comma 1 del decreto-legge). In particolare si ammettono al registro dei praticanti dell'ordine dei dottori commercialisti i possessori delle lauree specialistiche, il cui percorso formativo appare coerente con l'esercizio della professione, e al registro dei praticanti dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali i possessori delle lauree specialistiche e delle lauree triennali, ugualmente idonee all'esercizio della professione. Nell'individuare i nuovi titoli universitari che consentono l'accesso ai predetti registri dei praticanti, si è dovuto necessariamente tenere conto del nuovo ordinamento delle professioni previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 che, nel dettare norme in materia di accesso alle professioni, articola gli albi professionali in due distinte sezioni A e B e consente l'accesso alla sezione A sia ai possessori della laurea conseguita nell'ambito dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria sia ai possessori della laurea specialistica; in tal senso, ai fini dell'accesso alle professioni, la laurea conseguita nell'ambito dell'ordinamento previgente e la laurea specialistica hanno il medesimo valore. Alla luce delle predette considerazioni, posto che la disciplina vigente consente l'iscrizione all'albo di dottore commercialista esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea conseguita con il vecchio ordinamento si è ritenuto di dover ammettere al praticantato soltanto coloro che siano in possesso della laurea specialistica. Parallelamente per quel che riguarda la professione di ragioniere e perito commerciale, poichè l'articolo 31, comma 1, dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, così come sostituito dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183, prevede che costituisce titolo per accedere all'albo oltre alla laurea (conseguita con il vecchio ordinamento) anche il diploma universitario, si è ritenuto di dover ammettere al praticantato oltre ai possessori della laurea specialistica anche i

possessori della laurea triennale, conseguita nell'ambito di classi il cui percorso formativo appare coerente con l'esercizio della professione, in analogia a quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 per l'accesso alla sezione B degli albi professionali. Si è, infine, ritenuto opportuno eliminare il requisito del diploma di ragioniere e perito commerciale previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del citato ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068 - così come sostituito dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183 - requisito che appare superfluo in presenza di una formazione specifica di livello superiore (articolo 3, comma 3 del decreto-legge); tale previsione appare coerente con la scelta già compiuta nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 per le professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale, alle quali si può accedere, oltre che con lo specifico diploma di istruzione secondaria, in parallelo e in alternativa con la laurea triennale.

Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge attribuisce alle lauree rilasciate dalle facoltà di economia nell'ambito dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria il valore di titolo idoneo per l'accesso al registro dei praticanti, sia dell'ordine dei dottori commercialisti sia di quello dei ragionieri e periti commerciali. La norma si rende necessaria considerato che la disciplina attualmente vigente prevede una complessa procedura per dichiarare l'equipollenza dei titoli universitari, procedura ormai anacronistica nell'ambito della flessibilità introdotta dalla riforma nel sistema universitario, basato sul sistema dei crediti; la norma è altresì urgente considerato che l'aver ammesso al praticantato i possessori dei nuovi titoli creerebbe una disparità di trattamento nei confronti di coloro che hanno conseguito un titolo nell'ambito del previgente ordinamento.

L'articolo 4, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del

2001, al fine di garantire che all'interno degli organi degli ordini professionali regolamentati sia assicurata un'adeguata rappresentanza degli iscritti nella sezione riservata ai laureati triennali, prevede che «con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2»; gli ordini professionali interessati lamentano oggi la mancata attuazione della norma e quindi l'assenza di disposizioni che ne disciplinino il funzionamento in relazione della prossima iscrizione agli albi dei laureati triennali, posto che già dalla sessione di giugno vi saranno partecipanti agli esami

di Stato per l'iscrizione nella sezione B di ciascun albo professionale regolamentato.

Nel predisporre il predetto schema di regolamento si sono infatti incontrate numerosissime difficoltà dovute alle peculiarità proprie della disciplina di ciascun ordine.

Si rende, pertanto, necessario provvedere con urgenza a prorogare i consigli degli ordini professionali regolamentati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 nella composizione attuale, in attesa che le nuove procedure elettorali siano definite (articolo 4).

Si fa presente, infine, che le disposizioni contenute nel presente decreto-legge non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; pertanto non è stata predisposta la relazione tecnica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, recante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002.

Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare ai possessori dei titoli universitari conseguiti nell'ambito dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria la possibilità di sostenere esami di Stato coerenti con il percorso formativo svolto, nonché di assicurare uno sbocco professionale immediato ai possessori dei nuovi titoli universitari nelle materie economiche;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il regolare svolgimento delle prove selettive per l'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2002-2003, nonché di prorogare gli organi degli ordini professionali interessati fino all'emanazione delle relative disposizioni regolamentari, al fine di garantire che nelle prossime elezioni sia assicurata una adeguata rappresentatività di tutti gli iscritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato, indetti con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 12 marzo

2002, per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, per la sessione del 25 giugno 2002, secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

2. Coloro i quali provengono dalla sezione B dell'albo degli assistenti sociali sono esonerati dalla seconda prova scritta prevista dall'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, per gli esami di Stato per l'accesso alla sezione A dell'albo stesso, limitatamente agli esami di Stato indetti per l'anno 2002.

Articolo 2.

1. Per l'anno accademico 2002-2003 le prove di ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si svolgono con le modalità previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537.

Articolo 3.

1. Fino al riordino della professione di dottore commercialista, di ragioniere e perito commerciale, hanno titolo:

a) per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di dottore commercialista, di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, così come modificato dalla legge 17 febbraio 1992, n. 206, coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali;

b) per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, così come modificato dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183, coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, nonché coloro che sono in possesso del diploma di laurea nelle classi 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, e 28, classe delle lauree in scienze economiche.

2. All'iscrizione nei registri dei praticanti di cui al comma 1, lettere a) e b), hanno titolo anche coloro che sono in possesso di laurea rilasciata dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti

emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, per coloro che sono in possesso dei diplomi di laurea e laurea specialistica di cui ai commi 1 e 2, non è richiesto il requisito del conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, così come modificato dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183.

Articolo 4.

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, in materia di procedure elettorali e funzionamento degli Organi degli ordini professionali regolamentati, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2003, i consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, sono prorogati nella composizione comunque vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI - MORATTI - CASTELLI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

